



Roma,

25 luglio 2011

Al Presidenti dei Comitati  
e delle Divisioni della L.N.D.

Protocollo:

570/CT/MC/sc

LORO SEDI

## CIRCOLARE N°10

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 5 – 2011 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C. del 21 luglio 2011.

Si invitano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Massimo Ciaccolini

**IL PRESIDENTE**  
Carlo Tavecchio

Roma 21 luglio 2011  
prot. n. 11.115

Spett.le

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A  
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B  
LEGA PRO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
UFFICIO AMMINISTRAZIONE F.I.G.C.

LORO SEDI

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 5 – 2011 elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî di questa Federazione, avente per oggetto “ Prime misure urgenti per l'economia- Decreto Sviluppo”, con preghiera di portarla a conoscenza delle società e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

IL PRESIDENTE FEDERALE  
F.to Giancarlo Abete

21 luglio 2011

prot. n. 11.115

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 5- 2011

Oggetto: Prime disposizioni urgenti per l'economia – Decreto Sviluppo –

Nella G.U. n.160 del 12 luglio 2011 è stata pubblicata la legge n. 106 del 12 luglio 2011, concernente "Semestre europeo- Prime disposizioni urgenti per l'economia", che ha convertito il D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, cd."Decreto Sviluppo".

Si riportano di seguito le principali norme che possono interessare i destinatari della presente Circolare.

- ***Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 2 )***

A tutti i datori di lavoro che provvedono ad effettuare nuove assunzioni di lavoratori "svantaggiati" a tempo indeterminato nelle Regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), determinando un incremento della base occupazionale rispetto al numero dei lavoratori dipendenti impiegati nei 12 mesi precedenti, viene concesso un credito di imposta pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione. In caso di assunzione di lavoratori "molto svantaggiati", l'arco temporale di fruizione dell'incentivo è, invece, di 24 mesi successivi all'assunzione.

- ***Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 2-bis)***

E' rifinanziato il credito d'imposta, previsto dalla Finanziaria 2007, per le imprese che effettuano investimenti in nuovi beni strumentali in alcune aree svantaggiate del Mezzogiorno.

- ***Semplificazione fiscale (art. 7)***

Al fine di ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese, sono apportate alle disposizioni vigenti modificazioni tese a semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

Pertanto, **con il comma 2** sono introdotte le seguenti disposizioni:

punti a/d) – Gli accessi presso le imprese vanno coordinati tra i vari organi accertatori e unificati, e non potranno essere ripetuti per periodi di tempo inferiori al semestre. Presso le imprese in contabilità semplificata e presso i lavoratori autonomi non possono durare più di 15 giorni lavorativi in un trimestre;

punto e) – i lavoratori dipendenti ed i pensionati non dovranno più comunicare ogni anno al sostituto d'imposta le detrazioni per carichi di famiglia salvo che non siano intervenute variazioni;

punto i) – i contribuenti possono trasformare la richiesta di rimborso fatta in dichiarazione in richiesta di credito da utilizzare in compensazione; a tale scopo deve essere prodotta un'altra dichiarazione entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione;

punto l) – gli adempimenti ed i versamenti i cui termini cadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;

punto m) – sono fissati nuovi limiti per la tenuta della contabilità semplificata: 400.000 euro per prestazioni di servizi e 700.000 euro per cessione di beni; **( a tale riguardo, si fa presente che i limiti per essere ammessi in precedenza alla tenuta della contabilità semplificata erano rispettivamente di € 306.874,14 e di € 516.456,90. I soggetti ammessi sono esonerati, per l'attività commerciale svolta, dalla tenuta del libro giornale, degli inventari, delle schede di mastri, del registro dei beni ammortizzabili. Devono, però, essere tenuti i registri IVA, completati delle scritture necessarie per la determinazione del reddito secondo il criterio della competenza economica che non coincide con quello della registrazione delle operazioni ai fini IVA);**

punto n)- punto 3 – sospesa per 180 giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione, l'esecuzione forzata degli atti esecutivi;

punto o) – è eliminato l'obbligo, previsto dallo "spesometro", di comunicare le operazioni superiori a 3.000 euro se effettuate da privati con carte di credito;

punto p) - i soggetti all'IVA che effettuano gli acquisti di carburanti esclusivamente a mezzo carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7 del DPR n. 605/73, non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante;

punti q) e r) – è abolita la comunicazione di inizio lavori per ottenere la detrazione del 36% per la ristrutturazione edilizia; nelle fatture dei lavori eseguiti non è più necessaria l'indicazione del costo separato della mano d'opera. E' necessario, però, indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo delle detrazioni e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti di spesa;

punto s) – le imprese in contabilità semplificata possono dedurre le spese fino a 1.000 euro relative a corrispettivi periodici di competenza di due esercizi a cavallo, nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura;

punti u) e u-bis) – sulle iscrizioni a ruolo a seguito dei controlli in avvisi bonari sono possibili rateazioni in 6 rate trimestrali; se superiori a 20.000 euro la rateazione, previa garanzia, è possibile in 20 rate trimestrali. L'agente della riscossione deve avvisare prima di iscrivere ipoteca;

punto z) – è innalzata a 10.00 euro la soglia del valore dei beni d'impresa che è possibile eliminare dal ciclo produttivo; la distruzione necessita di dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

punto aa) – è innalzato ad euro 300 l'importo delle fatture per le quali è consentito di avvalersi dell'annotazione in un unico documento riepilogativo;

punto gg-ter) – dal 2012 la soc. Equitalia cesserà le attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi dei Comuni i quali effettueranno la riscossione spontanea e coattiva delle entrate loro spettanti;

punto gg-decies) – Equitalia non potrà iscrivere ipoteca se l'importo complessivo del credito è inferiore a 20.000 euro se la pretesa è contestata o contestabile o se l'immobile è adibito ad abitazione principale del debitore; oltre 8.000 euro negli altri casi;

**comma 2/quinquies** – in caso di impugnazione di un avviso di accertamento, sono dovute le imposte nella misura di un terzo anziché del 50%.

- ***Impresa e credito (art. 8)***

Commi da 6 a 8 – viene introdotto il diritto alla rinegoziazione del mutuo in presenza di determinati presupposti.